



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2012

Disposizioni in materia di competenze professionali dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del presente disegno di legge, nel suo contenuto essenziale ed in particolare per quanto riguarda le competenze in materia edilizia, ricalca una proposta già approvata da questo ramo del Parlamento nel corso della XIII legislatura (atto Senato n. 884) ed esaminata dalla competente Commissione del Senato della Repubblica (8^a Commissione permanente - Lavori pubblici, comunicazioni) nel corso delle due precedenti legislature. Ora, si sente l'esigenza di riproporre un testo aggiornato, rispetto ai precedenti, essendo nel frattempo entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che ha istituito le nuove figure professionali dei periti industriali laureati destinate nel tempo a sostituire la originaria categoria dei periti industriali che, nei settori dell'edilizia e dell'urbanistica, svolgono sostanzialmente le medesime attività.

La normativa del 1929 (regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275) fissa il limite di competenza dei periti industriali edili contenendolo all'interno dell'incerto concetto di «modesta costruzione», forse giustificato dalla particolare fase di ricostruzione e di crescita economica che caratterizzò l'Italia di quel lontano periodo.

Ma ora questa definizione appare assai incerta e troppo elastica per essere considerata adeguata ai nostri giorni in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della tecnica costruttiva degli immobili.

Inoltre, il mancato aggiornamento di detto regolamento determina un elevato numero di contenziosi consentendo all'organo giudiziario di interpretare, di volta in volta, il concetto di «modesta costruzione», talora senza tener conto dell'evoluzione tecnica e tecnolo-

gica del settore edilizio di questi ultimi anni. Va anche sottolineato che molti iscritti all'albo professionale dei geometri hanno conseguito una laurea nelle classi dell'ingegneria o dell'architettura determinando una sostanziale crescita del livello di conoscenze tecniche dell'intera categoria.

Il presente disegno di legge fissa confini ben precisi al limite di competenza dei periti industriali edili, non legandolo più al vago concetto di «modesta costruzione», ma demarcandolo sia in base alla formazione scolastica ed universitaria che, soprattutto, all'acquisizione di specifiche capacità ottenute attraverso la partecipazione, con profitto e dopo una prova finale, a corsi di formazione organizzati dalle categorie professionali in raccordo con le università e con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Infatti, la poca chiarezza dell'originaria definizione del 1929 ha dato origine, nel tempo, a forti tensioni tra le categorie tecniche interessate, sfociate in una miriade di vertenze legali tendenti all'annullamento di incarichi professionali e di titoli autorizzativi ad edificare, rilasciati su progetti anche di modesta entità, redatti da periti industriali edili.

Il presente disegno di legge tenta quindi di porre fine a tali moli di controversie concorrendo a dar certezza al diritto relativo alle figure professionali dei periti industriali e soprattutto proponendosi di rinvigorire l'interesse degli studenti iscritti agli istituti tecnici che avranno, in tal senso, per il loro futuro professionale, maggiori e più sicure prospettive di lavoro.

Inoltre, la presente proposta tende a delimitare la possibilità operativa dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle

zone a basso rischio sismico ed ancor più nelle zone a rischio sismico elevato e, più in generale, la possibilità di progettare, vincolandole comunque alla frequenza di specifici corsi formativi e di aggiornamento organizzati in collaborazione con le università e al superamento di una prova finale.

L'articolo 1 precisa le finalità.

L'articolo 2 suddivide i limiti di competenza nelle zone del territorio nazionale dichiarate a rischio sismico da quelle per le quali tale rischio è escluso affrontando, tra l'altro, la *vexata quaestio* dell'uso del cemento armato. L'utilizzo del cemento armato, che nel 1929 costituiva una metodica costruttiva del tutto sperimentale e comunque rientrante nelle competenze dei periti industriali, si è nei decenni particolarmente diffuso per ogni tipo di costruzioni (rurali, industriali e civili) perdendo quasi completamente il carattere sperimentale e di eccezionalità, divenendo di uso standardizzato e comune per tutti gli interventi edilizi.

La sempre più consistente presenza di laureati iscritti agli albi dei geometri e periti industriali, unitamente all'esperienza maturata nei decenni trascorsi dai professionisti esperti nel settore edilizio, costituisce garanzia della sicurezza degli edifici e della tutela della pubblica indennità.

Restano escluse dalle competenze dei periti industriali edili le progettazioni strutturali e la direzione dei lavori di complessi di strutture organicamente e solidamente collegati e svolgenti una funzione statica unitaria e gli adeguamenti strutturali riguardanti immobili con cubatura superiore a 4.000 metri cubi in zona sismica.

Con l'articolo 2, inoltre, si tende incentivare la partecipazione di più professionisti alla progettazione ed alla realizzazione di opere complesse, ciascuno secondo le proprie competenze e con distinte ed autonome funzioni, quando ciò corrisponda alle scelte del committente nella fase di conferimento dell'incarico professionale, senza alcuna subordinazione del tecnico diplomato rispetto

a quello laureato, facenti parte del medesimo gruppo di lavoro, quando il coordinatore sia il tecnico con titolo di studio inferiore. Tale collaborazione professionale, in special modo tra ingegneri, geologi e periti industriali edili, è oggi ampiamente diffusa, stante il fatto che spesso l'intervento del perito industriale edile si limita alla sola progettazione architettonica nel rispetto delle norme edilizie ed igienico-sanitarie, lasciando gli aspetti strutturali a tecnici laureati specialisti del settore.

L'articolo 3 del disegno di legge delimita le competenze del perito edile, ancorchè in possesso di laurea, nel settore urbanistico, fissando il limite di interventi relativi alla redazione di piani di lottizzazione alla superficie territoriale di un ettaro.

Va al riguardo rilevato che si tratta comunque di interventi di attuazione di direttive e norme edilizie già dettagliatamente previste ed imposte dagli strumenti urbanistici adottati e vigenti che, nella maggioranza dei casi, prescrivono scelte e comportamenti progettuali predeterminati e vincolanti.

Le limitazioni previste dall'articolo 2 sono estese anche alla redazione dei piani di recupero edilizio previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e che sempre più spesso riguardano singoli edifici per i quali l'intervento consiste nel semplice progetto di recupero accompagnato da una convenzione urbanistica concordata o richiesta dall'amministrazione cui compete emettere il titolo autorizzativo.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge confermano varie competenze dei periti industriali edili, anche in possesso di laurea, già ricomprese nei rispettivi regolamenti o in leggi nazionali successivamente emanate, con particolare riferimento alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli incendi, all'impatto ambientale, all'inquinamento acustico e al rendimento energetico degli edifici.

L'attuale normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ha sempre ricompreso le categorie dei tecnici abilitati all'esercizio

della professione ed iscritti nei rispettivi albi professionali tra coloro che possono operare nei nuovi settori di attività a condizione di possedere una specifica e certificata capacità conseguente ad apposita specialistica formazione. Tale concetto, del tutto innovativo nella recente produzione legislativa nazionale, spinge i tecnici ad acquisire forte specializzazione settoriale condivisa ed avvalorata dalle norme transitorie contenute nell'articolo 6.

L'articolo 6 precisa che le competenze in campo edilizio fissate dall'articolo 2 sono comunque sottoposte al possesso di specifici requisiti formativi che prescindono dall'iscrizione all'albo professionale. Tali requisiti obbligatori variano a seconda che il professionista sia laureato, o sia iscritto all'albo da oltre dieci anni, fatto questo che esalta il valore dell'esperienza operativa, ovvero sia iscritto all'albo da meno di dieci anni.

Per tutti e tre i casi sono previsti uno o più percorsi formativi certificati che in gran parte del territorio nazionale sono già stati avviati e sperimentati con successo da parte delle organizzazioni provinciali della categoria in accordo con le università, con gli enti di formazione e con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

In particolare, e per tutti gli iscritti, è previsto l'obbligo di partecipazione con profitto al corso di formazione sul rendimento energetico degli edifici, essendo tale evento non solo necessario per formare certificatori energetici ma soprattutto in quanto le recenti e sempre maggiormente sentite norme sul contenimento dei consumi energetici e sulla protezione dell'ambiente hanno sostanzialmente

innovato il modo di progettare gli involucri edilizi ed i relativi impianti tecnologici.

Per le giovani generazioni di professionisti iscritti agli albi, ormai perfettamente consapevoli della necessità di accedere ad una formazione specifica ed approfondita, la previsione contenuta nel presente disegno di legge non costituisce alcun problema in quanto già oggi la partecipazione ai corsi di formazione proposti è sensibilmente diffusa sia a livello provinciale sia a livello regionale.

L'articolo 7 infine detta norme riguardanti gli iscritti al registro dei praticanti, considerati a tutti gli effetti dei futuri professionisti che hanno già scelto il lavoro che intendono esercitare.

A loro si propone di riconoscere un corrispettivo comprensivo di rimborso spese di importo non inferiore a 5.000 euro in ragione d'anno.

Pare essere questa una norma prima di tutto di civiltà oltre che di etica professionale ormai largamente condivisa.

Anche per i praticanti viene fissato l'obbligo di frequentare il corso in materia di rendimento energetico degli edifici quale condizione necessaria per l'accesso all'esame di Stato abilitativo alla professione.

Nel suo complesso il disegno di legge, composto di sette articoli, si propone quindi di dare più sicurezza operativa ad una compagine di professionisti composta da oltre 50.000 tecnici dando maggiore dignità alle loro prestazioni ed assicurando alla collettività servizi professionali svolti da persone selezionate, preparate e costantemente aggiornate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel settore degli edifici pubblici o privati, delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche e il conglomerato cementizio semplice ed armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

1. Rientrano nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, per le costruzioni di cui all'articolo 1, il progetto architettonico e i calcoli statici, con esclusione delle strutture complesse organicamente e solidalmente collegate, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo, sia per gli edifici di nuova costruzione che per l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona a rischio sismico non elevato (zona sismica 3 e 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003): non più di tre piani fuori terra oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 4.000 metri cubi fuori terra;

b) in zona a rischio sismico elevato (zona sismica 1 e 2 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274): non più di due piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato e al piano sottotetto, per volumi non eccedenti 2.500 metri cubi fuori terra.

2. La competenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per progetti di adeguamento antisismico di edifici e complessi edilizi staticamente collegati è ammessa per cubature superiori a 2.500 metri cubi solo se i calcoli statici siano eseguiti, su incarico del committente, da tecnico strutturista abilitato.

3. Rientrano altresì nella competenza dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L 7, L-17, L- 21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, di strutture complesse modulari con giunto statico (fabbricati a schiera), con i limiti, per ogni porzione di fabbricato compreso tra due giunti, prescritti per i fabbricati nelle aree di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 con esclusione del dimensionamento e degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del pae-

saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi statico-strutturali sui complessi edilizi di cui al comma 2 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a un ettaro.

2. Rientra altresì nelle competenze dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Prestazioni)

1. Rientrano nella competenza professionale dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Art. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, e in ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi, in materia di valutazione d'impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 è riconosciuta la competenza in edilizia, entro i limiti definiti dall'articolo 2, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore,

con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

2. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia, con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

3. Ai periti industriali con specializzazione in edilizia con anzianità di iscrizione nei rispettivi albi professionali inferiore ai dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la competenza in edilizia come definita dall'articolo 2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

b) aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private in zona sismica della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le

università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni;

c) aver frequentato con profitto un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale attinente all'ingegneria naturalistica, all'inquinamento acustico, alla bioedilizia ed alla tutela del paesaggio e dell'ambiente della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

Art. 7.

*(Norme per l'accesso all'Albo
e per la pratica professionale)*

1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, e successive modificazioni, svolto presso lo studio professionale di un perito industriale o un perito industriale laureato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, ha la durata di diciotto mesi anche quando il praticante venga assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.

2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di pratica di diciotto mesi presso uno studio professionale di perito industriale, perito industriale laureato, ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, è riconosciuto un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lorde annue oltre alla contribuzione previdenziale, secondo le disponibilità del fondo regionale. I praticanti pertanto sono soggetti

all'obbligo di iscrizione alle rispettive casse previdenziali e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 2 febbraio 1990, n. 17, nel corso dei diciotto mesi di praticantato, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato, sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado secondo modalità e contenuti fissati dai consigli nazionali delle rispettive professioni.

4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di perito industriale e perito industriale laureato sono disciplinati, per quanto attiene all'edilizia, coerentemente alle competenze professionali definite dalla presente legge.

5. Sono fatte salve le competenze dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

